

CAPITOLATO TECNICO

Procedura competitiva, ai sensi dell'art.42 del Regolamento di amministrazione e contabilità della FIPAV, per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione ambientale della sede FIPAV sita in Via Vitorchiano 81/87, per il periodo dal 1° settembre 2025 al 31 agosto 2027

INDICE

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO.....	2
Art. 2 - DESCRIZIONE DEI SERVIZI DI PULIZIA	3
Art. 3 – FORNITURA E DISTRIBUZIONE.....	5
Art. 4 - ORARIO DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO	6
Art. 5 – ONERI A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA	7
Art. 6 – DURATA DEL CONTRATTO.....	9
Art. 7 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE	10
Art. 8 - ESPOSIZIONE RIFIUTI SOLIDI URBANI (R.S.U.).....	11
Art. 9 - LICENZE E AUTORIZZAZIONI E OBBLIGHI NORMATIVI.....	12
Art. 10 - OBBLIGHI ED ONERI RELATIVI ALLA GESTIONE DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE	12
Art. 11 - MACCHINARI, MATERIALI, PRODOTTI PER LE PULIZIE E STRUMENTI	13
Art. 12 - OBBLIGHI DELLA DITTA IN MATERIA DI PERSONALE	14
Art. 13 - NORME SPECIFICHE IN MATERIA DI SICUREZZA.....	15
Art. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	16
Art. 15 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DIVIETO CESSIONE DEL CREDITO	18
Art. 16 - INADEMPIENZE E PENALITÀ	19
Art. 17 - SERVIZI MINIMI GARANTITI IN CASO DI SCIOPERO.....	20
Art. 18 - INTERRUZIONE DEL SERVIZIO PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE	20
Art. 19 - DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO	20
Art. 20 - CORRISPETTIVI E PAGAMENTI.....	22
Art. 21 - IMPOSTE E TASSE	22
Art. 22- TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI	22
Art.23 – FORO COMPETENTE	23

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

1. La Federazione Italiana Pallavolo indice una procedura per la selezione di una ditta a cui affidare il servizio di pulizia della sede federale di Roma, Via Vitorchiano 81/87, per il periodo dal 1° settembre 2025 al 31 agosto 2027.

L'appalto ha per oggetto:

- a) **l'esecuzione del servizio di pulizia, secondo le tempistiche e modalità indicate al successivo art. 2, dell'immobile sito in Roma, Via Vitorchiano, n. 81/87, corrispondente ad una superficie di circa 7.906 mq così suddivisi:**

- 2.975 mq uso uffici;
- 1.650 mq piano interrato/ seminterrato;
- 1.694 mq terrazzi;
- 1.587 mq area esterna.

I servizi igienici interessati dai lavori di pulizia e dal servizio di fornitura di materiali di consumo occupano una superficie di circa 90 mq e sono così costituiti:

Localizzazione	wc	lavabi	docce
Edificio Uffici	22	27	
Ed. Magazzini (piano semint.)	3	4	1

- b) **la fornitura e distribuzione, in tutti i servizi attrezzati allo scopo, di dispenser, sapone per dispenser, gettacarte, carta igienica, carta asciugamani, sacchetti igienici, secondo le modalità indicate al successivo art. 3.**

2. L'affidamento in oggetto è stato disposto con delibera del Consiglio Federale della FIPAV n. 117 del 10/05/2025 e avverrà con procedura competitiva da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
3. La base di gara è stabilita in € 175.000,00 (centosettantacinquemila/00) oltre IVA per l'intero periodo contrattuale.



4. Il luogo di svolgimento è la sede nazionale della Federazione Italiana Pallavolo – Via Vitorchiano 81-87 – 00189 di Roma.

Art. 2 - DESCRIZIONE DEI SERVIZI DI PULIZIA

Art. 2.1 Pulizie giornaliere (dal lunedì al sabato):

AMBIENTI

- vuotatura dei cestini gettacarte e contenitori portarifiuti con relativa fornitura e sostituzione di sacchetti;
- vuotatura e lavaggio dei portacenere;
- spolveratura completa delle scrivanie e sedie compreso le gambe ad umido precedentemente trattato con spray antistatico profumato e lavaggio con prodotti detergenti disinfettanti certificati (presidio medicochirurgico) e panno/carta monouso;
- spolveratura e pulizia di PC, tastiere, altre macchine d'ufficio quali stampanti, ecc.;
- spolveratura a umido di tutti gli arredi;
- disinfezione degli apparecchi telefonici, fotocopiatrici, fax e utensili d'ufficio vari;
- eliminazione d'impronte e macchie da maniglie, pulsanti, porte, infissi, vetrate e quanto altro con prodotti sanificanti;
- rimozione polvere dai pavimenti con scopa lamellare e, dove non possibile, con aspirapolvere;
- pulizia zerbini;
- profumazione degli ambienti con specifico deodorante liquido e/o assorbitori odori a lunga durata;
- trasporto presso i centri di raccolta di tutti i materiali di risulta;

SERVIZI IGIENICI

- lavaggio di tutte le apparecchiature sanitarie con prodotto disincrostante sanificante che unisca un'azione di rimozione degli eventuali residui calcarei che rendono opache le superfici smaltate ad un'azione disinfettante a largo spettro contro germi e batteri;
- lavaggio delle pareti maiolicate dei servizi igienici con prodotto detergente sanificante;



- spolveratura e pulizia degli specchi, accessori sanitari, porte e infissi;
- spazzatura e lavaggio dei pavimenti con prodotti disinfettanti;
- profumazione degli ambienti con specifico deodorante liquido e/o assorbitori odori a lunga durata;
- trasporto presso i centri di raccolta di tutti i materiali di risulta;

Art. 2.2 Lavori con frequenza settimanale (sabato):

- lavaggio di tutta la pavimentazione;
- pulizia finestre con infissi;
- spolveratura delle porte, placche interruttori, quadri, lavagne;
- spolveratura ad umido dei cavi elettrici, apparecchi, telefonici, fotocopiatrici, fax e utensili vari d'ufficio;
- pulizia eventuale targhe esterne;
- pulizia area esterna;

Art. 2.3 Lavori con frequenza mensile (solo sabato)

- Lavaggio delle porte finestre con relativi infissi;
- Spolveratura della parte alta degli arredi presenti;
- Lavaggio di tutta la superficie in vetro esterno raggiungibile senza braccio estensibile;
- Lavaggio della pavimentazione dell'autorimessa;
- Deragnatura da muri e soffitti;
- Smaltimento toner fotocopiatrici secondo normative vigenti (a spese della ditta);
- Spolveratura ad umido della parte in marmo della reception.
- Pulizie di bocchettoni e caditoie presenti sui terrazzi dell'edificio.

Art. 2.4 Lavori con frequenza trimestrale

- Lavaggio parte interna degli sportelli degli armadi;
- Spolveratura a umido dell'impianto d'illuminazione;
- Intervento di deblatizzazione compresa la fornitura di trappole;
- Intervento di disinfezione contro le formiche con applicazione di gel.

Art. 2.5 Lavori a frequenza annuale

- Lavaggio di tutta la superficie in vetro esterno (anche tramite utilizzo ove necessario di braccio estensibile) da effettuare entro il 31 agosto 2026;
- 6 ore anno di servizi extra.

Art. 3 – FORNITURA E DISTRIBUZIONE

1. La Ditta aggiudicataria dovrà garantire, per tutta la durata dell'affidamento, la fornitura e posa in opera di materiale accessorio per i servizi igienici così come prescritto successivamente.

- Fornitura di dispenser per sapone;
- Fornitura contenitori gettacarte;
- Controllo, fornitura e distribuzione giornaliera, del seguente materiale di consumo:

Materiale di consumo

- Nr. 30 Dispenser di sapone – comprese ricariche
- Nr. 30 Dispenser Carta Asciugamani – comprese ricariche
- Nr. 27 Dispenser Carta Igienica – comprese ricariche
- Nr. 27 Dispenser Deodorante Igienizzante Wc
- Nr. 30 Getta Carte - Capacità 43 L - Cestino con nascondisacco– Posizionamento a terra o fissaggio a muro – 609x420x290 (mm HxLxP)

Materiali dedicati all’Impianto:

- Sapone mani antibatterico ricariche per Dispenser
Tipologia sapone: sapone liquido pronto all'uso
Certificazione: Certificato Ecolabel
Dermatologicamente e ipoallergenicamente testato
PH: neutro
- Carta Asciugamani per dispenser Asciugamani a rotolo 2 veli - Pura cellulosa - finitura gofrata
- Carta Igienica per Dispenser 2 veli - Pura cellulosa con strappi - finitura gofrata
- Carta Igienica Jumbo - 2 veli - Pura cellulosa con strappi - finitura gofrata



- Ricarica Autojanitor per Dispenser
- Rifornimento bimensile di pile (alcaline) secondo esigenza per il materiale richiesto.

I materiali di consumo da distribuire devono rispondere ai seguenti requisiti minimi:

- il sapone liquido fornito deve essere in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel europeo. Laddove nelle strutture non siano già impiegati distributori per l'erogazione di saponi per le mani in forma schiumosa, questi devono essere forniti e devono essere in grado di trasformare il prodotto in schiuma senza l'uso di gas propellenti.

I prodotti di carta tessuto (carta igienica, salviette ecc.) devono essere in possesso del marchio di qualità Ecolabel europeo o di equivalenti etichette ambientali conformi alla norma tecnica UNI EN ISO 14024. La carta igienica, preferibilmente, dovrebbe essere costituita da polpa non sbiancata.

2. La Ditta è tenuta, altresì, alla manutenzione degli apparecchi portarotoli, asciugamani e dei dispenser di sapone presenti nonché alla eventuale sostituzione e reinstallazione degli apparecchi che dovessero risultare manomessi o asportati nel corso dell'appalto, senza prevedere per questo alcun onere aggiuntivo per la Federazione.

Art. 4 - ORARIO DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

1. L'affidamento prevede n.6 interventi a settimana con n. 6 addetti alle pulizie.

2. Al fine di evitare o ridurre al massimo le interferenze anche sotto il profilo delle garanzie di sicurezza dei lavoratori tra il servizio di pulizia ed il normale svolgimento delle attività federali, si individuano quali fasce orarie di svolgimento del servizio:

- dalle ore 06.00 alle 08.00 dal lunedì al venerdì;
- dalle ore 06.00 alle 09.00 il sabato.

Il rispetto delle suddette fasce temporali di svolgimento del servizio dal lunedì al venerdì non è richiesto per l'esecuzione di tutte quelle prestazioni che non presentano elementi di interferenza con

il normale svolgimento delle attività federali, quali, a solo titolo di esempio, quelle da svolgersi nelle aree esterne, vetri esterni, facciate esterne, rifornimento materiali, etc.

Qualsiasi variazione rispetto al citato orario dovrà essere comunicata dalla ditta aggiudicataria al settore Provveditorato della Federazione (fornitori@pec.federvolley.it) almeno con due giorni di preavviso e dovrà essere accettata incondizionatamente dalla Ditta appaltatrice.

Art. 5 – ONERI A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

1. Sono a carico della ditta aggiudicataria:

- tutti gli oneri relativi all'acquisizione delle attrezzature e dei materiali di consumo necessari per l'espletamento del servizio di pulizia dei locali oggetto di cui all'art. 2;
- il costo per la fornitura dei materiali di cui all'art. 3;
- tutti gli oneri inerenti alla Previdenza ed Assistenza del personale adibito ai servizi.

L'acqua e l'energia elettrica necessarie per l'espletamento del servizio stesso sono a carico della Federazione.

L'offerta deve ritenersi omnicomprensiva di tutte le spese per FIPAV.

La ditta aggiudicataria dovrà provvedere a depositare i rifiuti nei cassonetti dell'AMA, nel rispetto delle normative vigenti in materia; ugualmente la ditta aggiudicataria dovrà provvedere al deposito di carta, cartoni e plastica negli appositi cassoni destinati al loro smaltimento.

Essendo prevista l'attività di smaltimento toner, l'azienda partecipante deve essere iscritta all'Albo dei Gestori Ambientali e possedere la Categoria 5 "RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI".

Tutte le prestazioni dovranno essere rese a regola d'arte, avendo cura di non danneggiare i pavimenti, i rivestimenti, le vernici, i mobili, le attrezzature e ogni altro oggetto esistente nei locali.

Le operazioni di pulizia devono essere svolte con le finestre aperte nei locali adibiti ad ufficio.

L'uso delle luci è consentito solo in quanto effettivamente necessario ed esclusivamente per la durata della pulizia di ciascun ambiente.

Il personale della ditta, al termine dei lavori in ciascuno degli ambienti, deve richiudere porte e finestre e deve assicurarsi che le luci siano spente.

2. Qualora si tratti di eseguire interventi che vanno effettuati periodicamente (settimanali, mensili, trimestrali) o, su richiesta, lavori straordinari, la ditta aggiudicataria dovrà rilasciare un verbale attestante l'esecuzione a regola d'arte delle prestazioni oppure, in caso di impedimento, la definizione dei motivi e delle circostanze che non ne hanno consentito l'esecuzione.

Nell'espletamento dei lavori descritti, la ditta aggiudicataria dovrà utilizzare, oltre alle consuete attrezzature, a proprio onere e spese, macchine elettriche e macchinari secondo le necessità e opportunità. Le macchine e le attrezzature utilizzate nell'esecuzione dell'appalto dovranno essere compatibili con l'uso dei locali; dovranno essere tecnicamente efficienti e mantenute in perfetto stato; dovranno essere dotate di tutti gli accorgimenti ed accessori atti a proteggere e salvaguardare l'operatore e i terzi da eventuali infortuni. Tutte le macchine e i componenti di sicurezza dovranno essere conformi alle vigenti normative CEE.

La ditta aggiudicataria dovrà provvedere, a proprio onere e spese, al materiale di consumo necessario per le attività di pulizia (scope antistatiche, secchi, pannopelle, spazzatrici, stecchette metalliche, detergenti, detersivi, spugne, disinfettanti, carrelli di pulizia, prolunghe elettriche, sacchi neri N.U., guanti in lattice, e quant'altro occorra).

Tutti i materiali di consumo devono essere di ottima qualità e rispettare le vigenti normative, idonei per gli usi industriali e per le comunità e devono possedere i requisiti previsti dalla normativa vigente, in materia di sanità e igiene dei posti di lavoro accessibili al pubblico.

I prodotti chimici impiegati nella pulizia devono rispondere alle normative vigenti in Italia e nella U.E. relativamente alla biodegradabilità, dosaggi, avvertenze di pericolosità e modalità d'uso.

I detergenti per le pulizie dovranno essere in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE) o di altre etichette ambientali conformi alla norma tecnica UNI EN ISO 14024 con imballaggi in plastica riciclata con contenuto riciclato. Non dovranno essere utilizzati prodotti classificati come pericolosi per l'ambiente e dannosi per la salute. I detergenti e i disinfettanti dovranno essere utilizzati ad esatta concentrazione ed essere preparati "di fresco". È vietata la costituzione di deposito/ scorte di prodotti infiammabili, quali alcool e similari.

È vietato l'uso di prodotti tossici e/o corrosivi ed in particolare: acido cloridrico, ammoniaca, varechina... È vietato l'uso di sostanze acide ed eccessivamente alcaline e contenenti ammoniaca, varechina coloranti o acidi, sui pavimenti e sui dispenser dei servizi igienici.

Sono altresì vietati i prodotti spray con propellenti a base di clorofluorocarburi (CFC). In nessun caso, per pavimenti, zoccoli, battiscopa, pareti e loro rivestimenti, infissi e serramenti, oggetti in rame e

sue leghe (ottone e bronzo) potranno essere usati prodotti o mezzi che possano produrre sugli stessi, aggressioni chimiche o fisiche.

La FIPAV si riserva di sottoporre a verifica dell'A.S.L. i prodotti, chiedendone la variazione nel caso di non adeguatezza. Eventuali danni derivanti dall'impiego di attrezzature o materiali non idonei, saranno addebitati all'Impresa.

La FIPAV metterà a disposizione della ditta aggiudicataria i locali destinati a spogliatoio e a deposito di materiali ed attrezzature, riservandosi la facoltà di attuare controlli e verifiche periodiche sullo stato d'uso e di mantenimento dei locali, delle attrezzature e dei materiali custoditi.

La FIPAV non sarà responsabile in caso di danni o furti.

La FIPAV metterà a disposizione della ditta aggiudicataria l'acqua e l'energia elettrica necessari allo svolgimento del servizio.

La ditta aggiudicataria dovrà comunicare il nominativo del Supervisore del servizio di pulizia che ha il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente all'espletamento del servizio e ne dovrà garantire la reperibilità durante la fascia oraria dal lunedì al sabato (8:00 – 17:00).

Il personale della ditta aggiudicataria dovrà presentarsi in servizio in divisa da lavoro, in modo decoroso ed igienico.

Eventuali lavori straordinari dovranno essere effettuati su richiesta della FIPAV al costo unitario orario presentato nell'offerta.

Art. 6 – DURATA DEL CONTRATTO

1. La durata del contratto decorrerà dal 1° settembre 2025 al 31 agosto 2027. La FIPAV si riserva la facoltà di prorogare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari ad ulteriori due anni (1° settembre 2027 al 31 agosto 2029).

2. Considerata la particolare natura dei servizi oggetto dell'appalto e l'esigenza di verifica della rispondenza ai requisiti di qualità richiesti, i servizi di cui al presente capitolato saranno sottoposti ad un periodo di prova e valutazione da parte della FIPAV della durata di 3 mesi, decorrenti dalla data di decorrenza del contratto. Durante tale periodo la FIPAV, ove riscontri a suo insindacabile giudizio la non rispondenza ai suddetti requisiti del servizio offerto, avrà facoltà di revocare l'affidamento, senza che l'affidatario possa vantare per tale motivo alcun diritto o ragione, fermo restando il pagamento delle prestazioni a quel momento effettuate.

3. A prescindere da quanto sopra previsto, la FIPAV si riserva la facoltà di recedere a suo insindacabile giudizio dal rapporto contrattuale a scadenza di ogni annualità contrattuale, mediante comunicazione scritta da effettuarsi entro tre mesi da detta scadenza.

Art. 7 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

E' fatto obbligo all'Appaltatore:

- a) di comunicare alla FIPAV, entro 5 (cinque) giorni dall'inizio del servizio, l'elenco nominativo del personale che sarà adibito al servizio, comprensivo di mansione riferito all'organizzazione del lavoro formulata in sede di offerta, compresi i soci lavoratori, se trattasi di società cooperativa, con l'indicazione, per ciascun addetto, della mansione, degli estremi del documento di riconoscimento, della data di assunzione, della tipologia di assunzione (tempo indeterminato o non, somministrato, ecc.), il CCNL applicato, il livello contrattuale, il n° di ore settimanali contrattuali, la sede di lavoro.
- b) Di richiedere esplicita autorizzazione alla FIPAV qualora si ritenga di modificare l'organizzazione lavorativa (monte ore giornaliero e/o settimanale). La variazione potrà intervenire solo ed esclusivamente a ricezione di formale autorizzazione della FIPAV;
- c) di ottemperare a quanto previsto dal D. Lgs. n. 39/2014;
- d) di allontanare, a seguito di esplicita richiesta della Stazione Appaltante, il personale che durante lo svolgimento del servizio abbia dato motivo di lagnanza od abbia tenuto un comportamento non consoni all'ambiente di lavoro. In tal caso l'allontanamento e la conseguente sostituzione devono avvenire entro 2 (due) giorni lavorativi dalla richiesta;
- e) di mettere a disposizione della Stazione Appaltante, lo schema organizzativo del lavoro;
- f) di provvedere, in caso di assenza del personale, a darne immediata comunicazione alla FIPAV a mezzo PEC e di procedere al reintegro entro 24 ore, senza che ciò possa costituire disagio per la Stazione Appaltante. Il personale dovrà essere sostituito immediatamente. La mancata immediata sostituzione, integra ipotesi di risoluzione contrattuale ai sensi del successivo articolo 13;
- g) di trasmettere, anche tramite PEC, alla FIPAV l'elenco aggiornato, nonché la relativa documentazione, nel caso si verificano sostituzioni (anche temporanee, ma comunque superiori a 5 giorni lavorativi) di personale e/o nuovi inserimenti, entro 3 giorni dal loro verificarsi;
- h) di istituire comunque presso il luogo di lavoro un foglio firme settimanale e mensile – consultabile in ogni momento dalla Stazione Appaltante da cui risultino i nominativi, le firme autografe in ingresso

ed in uscita, la funzione, gli orari e le presenze giornaliere degli addetti con la specifica delle ore di lavoro ordinarie e straordinarie;

i) di trasmettere alla FIPAV, in formato elettronico, una copia dei fogli firma mensili di tutti i dipendenti impiegati nell'appalto; di segnalare tempestivamente alla Stazione Appaltante eventuali danni provocati in ragione dell'esecuzione del servizio.

l) di provvedere al ripristino delle strutture e degli arredi danneggiati in conseguenza dell'esecuzione del servizio, pena l'automatica esecuzione in danno;

m) di segnalare tempestivamente alla Stazione Appaltante qualsiasi evento critico rilevato nell'espletamento delle varie attività oggetto del servizio;

n) di far rispettare al proprio personale il divieto di fumare all'interno delle strutture di lavoro;

o) di trasmettere, su richiesta della Stazione Appaltante, copia del contratto di lavoro, del cedolino paga e del Libro Unico del Lavoro del personale, eventualmente depurati da dati sensibili;

p) di segnalare tempestivamente alla FIPAV eventuali ispezioni da parte di enti pubblici di controllo (ASL, NAS, ecc.);

q) Tutto il personale, nello svolgimento della propria mansione, dovrà attenersi scrupolosamente ed unicamente a quanto indicato nel presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 8 - ESPOSIZIONE RIFIUTI SOLIDI URBANI (R.S.U.)

Il personale dell'Appaltatore dovrà provvedere all'esposizione dei rifiuti per il loro ritiro presso i punti di raccolta secondo le modalità e nei giorni ed orari stabiliti per il Comune di Roma in relazione alla tipologia di attività svolta presso la stessa. Per quanto relativo al conferimento dei rifiuti organici è fatto obbligo all'appaltatore di fornire i necessari sacchi biodegradabili e compostabili, così come per le altre tipologie di rifiuto che necessitano di altre tipologie di sacchi, in numero congruo a garantire il corretto conferimento secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni comunali. Nel caso di mancanza e/o rottura di cassonetti dei rifiuti solidi urbani (ad esclusione di quelli utilizzati nel Centro Cucina), connessi all'espletamento del servizio, l'Appaltatore dovrà fare richiesta al Comune per il reintegro e/o la sostituzione degli stessi.

Art. 9 - LICENZE E AUTORIZZAZIONI E OBBLIGHI NORMATIVI

L'Impresa deve essere in possesso di tutte le prescritte autorizzazioni e nulla osta rilasciati da parte delle autorità preposte, necessari per l'espletamento di quanto richiesto dal presente capitolato secondo le normative vigenti. L'Impresa deve altresì attuare l'osservanza delle norme, che si intendono tutte richiamate, derivanti dalle vigenti Leggi e Decreti relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori. L'Appaltatore dovrà, in ogni momento, a semplice richiesta della Stazione Appaltante, dimostrare di avere provveduto a quanto sopra.

Art. 10 - OBBLIGHI ED ONERI RELATIVI ALLA GESTIONE DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE

Sono a carico della FIPAV gli oneri economici relativi alle utenze per l'energia elettrica ed acqua.

La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla custodia ed alla conservazione delle attrezzature e di qualsiasi altro materiale assumendo la piena responsabilità per danni e manomissioni che dovessero verificarsi nei locali concessi.

La Ditta aggiudicataria provvederà al controllo ed alla verifica di eventuali danni o furti, nonché al ripristino ed alla sostituzione di quanto danneggiato o sottratto per uso improprio o per incuria nella gestione.

I danni alle attrezzature, ai materiali ed ai locali saranno accertati, per quantità ed onere economico presunto, con apposito verbale sottoscritto dalla Ditta aggiudicataria e dal Responsabile della FIPAV. Nel caso in cui quanto presente non sia sufficiente alla corretta erogazione del servizio mensa la Ditta è tenuta ad integrare il materiale, mantenendone la proprietà.

Art. 11 - MACCHINARI, MATERIALI, PRODOTTI PER LE PULIZIE E STRUMENTI

Sarà cura della ditta fornire attrezzature, macchinari, materiali, prodotti per le pulizie, materiali e strumenti necessari alla pulizia, compresi detersivi e prodotti per la pulizia che siano conformi alle normative vigenti in materia di pulizia industriale/pulizia alimentare. I prodotti dovranno rispettare alti standard qualitativi oggetto di gara e la Ditta si impegna alla loro sostituzione qualora sia rappresentata sensibilità e/o allergie nei confronti degli stessi.

I macchinari, i materiali, i prodotti per le pulizie e gli strumenti dovranno essere forniti in misura sufficiente a garantire il corretto svolgimento del servizio.¹³

I materiali (spugne, stracci per i pavimenti, ecc.) e gli strumenti (scope, tira acqua, ecc.) utilizzati dovranno essere sostituiti ai primi segni di usura. I materiali e gli strumenti utilizzati per la pulizia dei servizi igienici dovranno essere diversi e distinguibili da quelli utilizzati per gli altri ambienti. Per le operazioni inerenti alla somministrazione del pasto devono essere utilizzati materiali e strumenti diversi e distinguibili da quelli utilizzati per le diverse operazioni di pulizia.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere, nel corso dell'appalto, la sostituzione/integrazione di macchinari, materiali, prodotti per le pulizie e strumenti, che non risultino idonei.

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri per la fornitura dei macchinari, dei materiali, dei prodotti per le pulizie e degli strumenti necessari all'esecuzione del servizio. I prodotti per le pulizie utilizzati per lo svolgimento del servizio, a totale carico dell'appaltatore, devono essere inerti, asettici, conservati secondo la normativa vigente, biodegradabili, non corrosivi ed in tutto conformi alla vigente normativa, a cui l'Appaltatore dovrà costantemente adeguarsi. I prodotti per le pulizie dovranno essere utilizzati in modo da non provocare alcun fenomeno tossico.

Art. 12 - OBBLIGHI DELLA DITTA IN MATERIA DI PERSONALE

In relazione all'oggetto dell'appalto, la Ditta accetta la natura fiduciaria del servizio e si impegna ad eseguire tutte le prestazioni previste senza possibilità di nomina di rappresentanti o sostituti sotto qualsiasi forma, se non previo accordo espresso con FIPAV.

La Ditta aggiudicataria dovrà garantire l'espletamento del servizio con personale in numero correttamente dimensionato secondo i parametri definiti negli atti di gara che devono essere rispettati nell'offerta e che consenta di raggiungere risultati ottimali relativamente alla sicurezza, al rispetto delle norme igieniche, al rispetto della corretta lavorazione delle derrate pervenute al fine di garantire le caratteristiche al momento dell'uso, della qualità e quantità dei prodotti, dei tempi di somministrazione conformi alle esigenze delle attività della sede federale.

All'atto della firma del contratto la Ditta aggiudicataria dovrà fornire le informazioni relative al piano della sicurezza ed il piano d'emergenza e dovrà farsi carico del rispetto delle norme previste dal D.Lgs. 81/08 e successive integrazioni.

La Ditta aggiudicataria si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del presente appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro delle categorie, nazionali e locali, rendendo indenne la FIPAV da ogni responsabilità in relazione a qualsivoglia rivendicazione o pretesa da parte del personale utilizzato dalla Ditta aggiudicataria.

La FIPAV si riserva il diritto di controllare, sia direttamente sia attraverso l'Ispettorato del lavoro, la regolarità dell'osservanza delle suddette norme.

La FIPAV sarà comunque esonerata e resa indenne da qualsivoglia responsabilità derivante sia dalla mancata applicazione delle disposizioni di cui sopra sia da qualsivoglia richiesta, pretesa, onere o rivendicazione, da parte del personale utilizzato dalla Ditta che si assume in merito ogni responsabilità ed onere conseguente.

La Ditta aggiudicataria rende indenne la FIPAV da ogni e qualsivoglia responsabilità derivante dalla mancata osservanza da parte della Ditta stessa delle disposizioni vigenti in materia fiscale, retributiva, di assistenza, previdenza e assicurazione del personale contro gli infortuni sul lavoro, invalidità, vecchiaia e malattie professionali e le altre disposizioni che potranno essere emanate nel corso del rapporto contrattuale.

Art. 13 - NORME SPECIFICHE IN MATERIA DI SICUREZZA

L'Appaltatore si obbliga a rispettare quanto previsto nel presente capitolato d'appalto in relazione alla struttura organizzativa dedicata all'appalto e all'organizzazione del lavoro.

È fatto obbligo all'appaltatore di prevedere la figura del Responsabile munito di telefono cellulare, raggiungibile in caso di emergenza 24 ore su 24 dal Responsabile del Servizio della Stazione Appaltante. Tale soggetto svolgerà il ruolo di responsabile unico del servizio sovrintendendo al coordinamento, alla direzione operativa e al controllo dell'esecuzione del servizio in modalità integrata, assicurandone la regolare esecuzione, coordinandosi con le altre funzioni esercitate dalla ditta che risulterà aggiudicataria per il servizio di didattica. In caso di assenza e/o impedimento del responsabile (ad es.: ferie, malattie, ecc.) la funzione dovrà essere immediatamente attribuita ad un sostituto in possesso di pari professionalità e requisiti. Tale figura potrà coincidere con quella di un coordinatore con il compito di programmare, coordinare, controllare e far osservare al personale i compiti stabiliti, di intervenire, decidere e rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero insorgere in merito alla regolare esecuzione delle prestazioni appaltate ed all'accertamento di eventuali danni. Pertanto, tutte le comunicazioni e le contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con il coordinatore/Responsabile, dovranno intendersi fatte direttamente all'Appaltatore stesso. Prima dell'inizio del servizio dovranno, inoltre, essere comunicati alla FIPAV i nominativi di: -Legale rappresentante -Responsabile Operativo -Responsabile Qualità -Responsabile Sicurezza -Responsabile del Personale.

Le qualifiche di cui sopra possono essere attribuite anche alla stessa persona. In caso di aggiudicazione a favore di un operatore plurisoggettivo, fatti salvi i rapporti operativi, come su disciplinati, i rapporti formali, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: - stipula contrattuale; - pagamenti; - eventuali richieste di variazioni contrattuali; dovranno essere mantenuti a cura esclusivamente dell'Impresa mandataria (Capogruppo), tramite il Legale Rappresentante.

Il personale svolgente il servizio dovrà essere formato e addestrato, a cura dell'Impresa appaltatrice, in relazione agli obblighi formativi derivanti dalla normativa vigente ed in relazione alle mansioni attribuite, garantendo uno standard qualitativo e quantitativo di attività conforme a quanto richiesto e a quanto previsto dalla normativa igienico sanitaria cogente.

In caso di assenza del personale addetto per qualsivoglia motivo, la Ditta aggiudicataria dovrà garantire il numero e la qualifica definiti nell'offerta, anche con sostituzioni temporanee o integrazioni al fine di garantire la completa funzionalità e sicurezza del servizio.

In caso di accertamento e/o di segnalazioni motivate, oggettive e documentate la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di chiedere all'Appaltatore la sostituzione del personale operativo che dovesse tenere comportamenti non adeguati. I costi per la formazione sono compresi nel corrispettivo.

Il personale, tranne quello con mansioni direttive, dovrà essere, a cura dell'Appaltatore, fornito di divisa della ditta, in ordine e sempre pulita, costantemente mantenuta in condizioni decorose, nonché di cartellino di riconoscimento, riportante la denominazione della ditta ed il nominativo del dipendente, corredato da fotografia e, in caso di subappalto, la denominazione di entrambe le società (aggiudicataria e subappaltante). L'appaltatore si obbliga a far rispettare scrupolosamente al proprio personale le norme antinfortunistiche ed a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, compresi il vestiario e i DPI che dovranno tassativamente essere utilizzati a seconda delle mansioni svolte, nel rispetto delle norme EN di settore ed in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.Lgs. 81/2008).

L'Appaltatore dovrà provvedere, qualora si rendesse necessario per la particolare tipologia del lavoro, alla dotazione e manutenzione di cartelli di avviso nei punti prescritti e quant'altro indicato dalle disposizioni legislative vigenti a scopo di sicurezza.

L'Appaltatore si impegna a cooperare e collaborare con FIPAV nelle fasi di emergenza antincendio, evacuazione e primo soccorso.

Art. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

E' facoltà della Stazione Appaltante di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., a tutto danno e rischio dell'appaltatore, con riserva altresì degli ulteriori danni, in caso di:

- a) mancato rispetto dell'azienda in merito agli obblighi retributivi, contributivi e assistenziali, fatta salva la relativa segnalazione in merito alle violazioni riscontrate ai competenti organi;
- b) applicazione di penali per un importo superiore all'1% del valore dell'Appalto;

- c) mancato rispetto dell'appaltatore alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008;
- d) venga verificata l'esecuzione di transazioni finanziarie senza avvalersi di banche o di Poste Italiane SpA, come previsto all'art. 3 della L. 136/2010;
- e) grave negligenza degli obblighi contrattuali;
- f) cessione dell'azienda fuori dai casi previsti per legge, o nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di procedure concorsuali;
- g) subappalto non espressamente autorizzato dalla Stazione Appaltante;
- h) sospensione o interruzione del servizio per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
- i) reiterazione nelle inadempienze contrattuali nonostante la diffida ad una corretta esecuzione del servizio;
- j) svolgimento del servizio in maniera non conforme a quanto indicato nel presente Capitolato, nei suoi allegati e nell'offerta tecnica presentata in sede di offerta, o comunque in maniera non soddisfacente;
- k) utilizzo dei beni concessi in comodato per il servizio di distribuzione pasti per un uso diverso da quello pattuito;
- l) cessione di credito e del contratto;
- m) mancata restituzione/invio nei termini assegnati con la comunicazione di aggiudicazione del DVR in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;
- n) mancata immediata sostituzione del personale adibito al servizio, qualora ne derivino conseguenze sullo svolgimento dell'attività oggetto del contratto.

FIPAV potrà dichiarare immediatamente risolto di diritto il contratto in caso di grave e reiterato svolgimento del servizio in maniera non consona o adeguata alla natura del servizio stesso e dell'utenza a cui lo stesso è destinato, qualora la Ditta aggiudicataria non adempia, nel termine di gg. 3 (tre), alle richieste ed eccezioni formulate dalla committenza.

Il contratto, inoltre, verrà anticipatamente risolto, in tutto o in parte, per impossibilità sopravvenuta della prestazione, nel caso in cui vengano a decadere i titoli che legittimano la disponibilità e la gestione, da parte della FIPAV, degli immobili presso cui deve essere effettuato il servizio oggetto dell'appalto. Peraltro la FIPAV avrà sempre facoltà, in relazione a motivate esigenze, di sospendere, ridurre o sopprimere il Servizio oggetto dell'appalto.

Nelle eventualità succitate il contratto si scioglierà o se ne ridurrà l'oggetto, decorsi 30 giorni dalla comunicazione da parte della FIPAV mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o pec, senza che l'impresa possa nulla pretendere a qualsiasi titolo.

In tutte le ipotesi precedenti di scioglimento o riduzione dell'oggetto del contratto la Ditta aggiudicataria rinuncia, sin d'ora, a pretendere gli indennizzi di cui all'art. 1671 c.c., fermo restando il pagamento delle prestazioni già eseguite.

Con la risoluzione del contratto sorge nella FIPAV il diritto di affidare a terzi la fornitura, la parte rimanente di questa, in danno all'Impresa inadempiente (esecuzione in danno).

Alla Ditta inadempiente saranno addebitate le spese sostenute in più dalla FIPAV rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Le somme necessarie saranno decurtate da quanto dovuto a titolo di corrispettivo per i servizi prestati e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti d'impresa, fatto salvo il diritto di agire per eventuali maggiori danni subiti.

Art. 15 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DIVIETO CESSIONE DEL CREDITO

E' vietato all'appaltatore la cessione anche parziale del contratto di cui al presente appalto fatti salvi i casi di cessione di azienda, di atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni per le vicende soggettive del candidato, dell'offerente e dell'aggiudicatario. E' altresì vietata la cessione del credito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1260 – co. 2 c.c., a pena di risoluzione del contratto ai sensi del successivo articolo del presente Capitolato.

E' ammesso il subappalto.

Nel caso di autorizzazione al subappalto, è fatto obbligo all'appaltatore di trasmettere copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento eseguito dalla stazione appaltante.

Il subappaltatore dovrà adempiere a quanto previsto al precedente articolo 6.6 in materia di sicurezza sui posti di lavoro.

Art. 16 - INADEMPIENZE E PENALITÀ

Qualora si verificassero inadempienze della Ditta aggiudicataria nell'esecuzione del contratto, saranno applicate dalla FIPAV penali, in relazione alla gravità delle inadempienze, a tutela delle norme contenute nel presente Capitolato.

Sono definiti livelli di gravità delle inadempienze, sulla base dell'entità economica dell'inadempienza stessa e del rischio per la sicurezza della salute degli utenti.

A titolo esemplificativo e non esaustivo vengono elencate una serie di fattispecie alle quali sono applicabili penali da € 250,00 a € 350,00:

- a. Per mancata o insufficiente pulizia giornaliera del locale cucina, della sala del servizio ristorazione, delle attrezzature e stoviglie, delle camere e degli altri spazi della foresteria.
- b. Per ogni caso di mancanza delle figure professionali previste dal Capitolato e dall'Offerta tecnica presentata in sede di gara;
- c. Per ogni caso di mancato rispetto dell'orario di servizio stabilito;
- d. Per ogni caso di non conformità relativa alle strutture e alla composizione dei pasti e/o per ogni variazione del menu giornaliero non motivata e/o di valore economico inferiore non concordata;
- e. Per ogni caso di ritrovamento di corpi estranei nei pasti;
- f. Per l'utilizzo di prodotti non conformi a quelli dichiarati dalla Ditta in sede di offerta e non corrispondenti alle caratteristiche indicate nel Capitolato;
- g. Per ogni non conformità nella raccolta dei rifiuti prodotti dalle attività ristorative e per la mancata attuazione della normativa comunale in materia di raccolta differenziata;
- h. Per ogni mancato rispetto delle norme di sicurezza ed igiene nella sala ristorazione e nelle foresterie, qualora non sia successo alcun incidente o grave anomalia.

Delle penali applicate sarà data comunicazione alla Ditta aggiudicataria a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) e le penali di cui sopra saranno applicate qualora la Ditta non fornisca, nel termine perentorio di 3 giorni, sufficienti e valide giustificazioni.

La penale verrà detratta dall'importo dalla fattura relativa al periodo in cui si sono verificate le inadempienze.

Nel caso di sciopero proclamato dalle Organizzazioni Sindacali Nazionali di categoria che comportino la mancata effettuazione delle prestazioni nei termini contrattuali, la FIPAV opererà le trattenute per l'importo corrispondente al servizio non prestato. Gli scioperi del personale non

proclamati dalle Organizzazioni Sindacali Nazionali o Provinciali di categoria verranno considerati a tutti gli effetti del presente capitolato, violazioni agli obblighi contrattuali.

In tutti i casi previsti nel presente articolo saranno addebitate alla Ditta aggiudicataria eventuali spese sostenute dalla FIPAV per evitare il disservizio.

In caso di comminazione di penali per un importo superiore al 1% del valore dell'Appalto la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 17 - SERVIZI MINIMI GARANTITI IN CASO DI SCIOPERO

L'Appaltatore dovrà inoltre impegnarsi a garantire l'erogazione dei servizi minimi essenziali, secondo le modalità ed i termini di cui alla normativa vigente.

L'Appaltatore si obbliga a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti le disposizioni di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni "sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali", nonché le determinazioni di cui alle deliberazioni della commissione di garanzia per l'attuazione della predetta legge.

Art. 18 - INTERRUZIONE DEL SERVIZIO PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE

Le interruzioni del servizio per causa di forza maggiore non danno diritto all'appaltatore a risarcimenti o indennizzi a qualsiasi titolo. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevisto ed imprevedibile ed al di fuori del controllo dell'Impresa, che quest'ultima non possa evitare con l'esercizio della dovuta diligenza, previdenza e perizia dovute dall'Appaltatore pubblico.

Art. 19 - DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva nella misura del 10% dell'importo contrattuale. Ove la garanzia definitiva sia prestata in forma di



fideiussione, questa deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ove disponibile. In caso di raggruppamenti temporanei tale garanzia fideiussoria deve essere presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese. L'importo della garanzia definitiva è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000. L'importo della garanzia è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione suindicata, per i concorrenti in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per i concorrenti in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con le riduzioni suindicate, per i concorrenti in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per i concorrenti che sviluppino un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire dei benefici di cui al presente paragrafo, il concorrente segnala, in sede di Modulo "A", il possesso dei relativi requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per i concorrenti in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per i concorrenti in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

Art. 20 - CORRISPETTIVI E PAGAMENTI

1. Per i servizi oggetto della presente gara saranno riconosciuti i corrispettivi indicati in sede di aggiudicazione, oltre IVA.

2. I pagamenti avverranno dietro presentazione di regolare fattura elettronica trimestrale intestata a: FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO, Via Vitorchiano 81/87, 00189 Roma, C.F. 05268880589 P.I. 01382321006, Codice SDI: C3UCNRB, Rif. Amm: provveditorato

Il pagamento avverrà mediante bonifico bancario presso l'istituto bancario indicato dalla ditta aggiudicatrice sulla fattura elettronica, entro 60 giorni dalla data fattura.

Art. 21 - IMPOSTE E TASSE

I prezzi contenuti nell'offerta vanno intesi con l'esclusione dell'IVA. Le aliquote IVA applicate saranno quelle previste dalla normativa vigente in ragione della tipologia di servizio reso.

Saranno a carico della Ditta aggiudicataria tutte le altre imposte e tasse presenti e future inerenti al presente appalto, nonché l'imposta di registrazione del contratto, di cui si occuperà la Ditta aggiudicataria, fornendone copia alla Federazione qualora le parti intendano provvedervi.

Art. 22- TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi dell'art. 3 L. 13.8.2010 n. 136, come modificato dalla L.17.12.2010 n.217, tutti i flussi finanziari relativi al contratto di cui alla presente procedura dovranno essere registrati su un conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, acceso presso una banca ovvero presso Poste Italiane S.p.A.. In particolare, l'impresa aggiudicataria sarà obbligata ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla normativa stessa.

2. A tal fine, l'impresa aggiudicataria dovrà comunicare alla FIPAV gli estremi identificativi del predetto conto corrente entro 7 giorni dalla relativa accensione (o, nel caso di conti già esistenti, entro 7 giorni dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica), nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Eventuali modifiche relative ai dati trasmessi dovranno essere comunicate entro 7 giorni dal loro verificarsi. La



FIPAV provvederà ad effettuare i pagamenti concernenti il contratto di cui alla presente procedura a mezzo bonifico bancario.

3. Il mancato utilizzo nelle transazioni concernenti il contratto di cui alla presente procedura (anche nei confronti di subcontraenti) del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto, secondo quanto previsto dal comma 9 bis del citato art. 3.

Art.23 – FORO COMPETENTE

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all'esecuzione o all'interpretazione del contratto saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Roma.